

**Bruxelles, 4 marzo 2026
(OR. en)**

7007/26

**DELECT 44
PECHE 78**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 marzo 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 1313 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 4.3.2026 che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 1313 final.

All.: C(2026) 1313 final



Bruxelles, 4.3.2026
C(2026) 1313 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 4.3.2026

che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Con il presente regolamento delegato si intende modificare e aggiornare il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ al fine di recepire le modifiche di cui alla raccomandazione ICCAT 25-04 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo², adottata in occasione della 29^a riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*, ICCAT) del novembre 2025.

Il regolamento (UE) 2023/2053 è stato modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/837 della Commissione³ del 7 febbraio 2025.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2053, la Commissione ha consultato il gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura sul progetto di regolamento.

In linea con i principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁴, il regolamento delegato è stato presentato ai colegislatori (Parlamento europeo e Consiglio) per consultazione a livello di esperti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato modifica il regolamento (UE) 2023/2053:

- aumentando dal 5 % al 20 % la percentuale del contingente annuale di tonno rosso non utilizzata che può essere riportata da un anno a quello successivo;
- anticipando di una settimana l'inizio della campagna di pesca per le tonniere con reti a circuizione nel Mediterraneo e fissando la durata della campagna di pesca con reti a circuizione a fini di allevamento nelle acque del Mar Cantabrico e delle Isole Canarie, in quest'ultimo caso nell'ambito di un progetto pilota approvato dall'ICCAT;
- riducendo il periodo entro il quale le modifiche dei tipi di pescherecci, diversi dalle navi da cattura, devono essere comunicate all'ICCAT;
- modificando l'allegato IX del regolamento (UE) 2023/2053 con l'aggiunta di una tabella con le informazioni da comunicare sulle misure adottate alla luce dei risultati

¹ Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj>).

² Raccomandazione ICCAT 25-04 che sostituisce la raccomandazione 24-05 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo: <https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2025-04-e.pdf>.

³ Regolamento delegato (UE) 2025/837 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L, 2025/837, 2.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/837/oj).

⁴ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

delle ispezioni effettuate nell'ambito del programma di ispezione internazionale congiunta;

- aggiornando le norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X del regolamento (UE) 2023/2053;
- sostituendo negli allegati la parola "convalidare" con "verificare e, se del caso, firmare" in relazione ai compiti degli osservatori.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 4.3.2026

che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627⁵, in particolare l'articolo 66, paragrafo 1, lettere da a) a c) e lettera k),

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*, ICCAT), avendo approvato l'adesione alla convenzione ICCAT con decisione 86/238/CEE del Consiglio⁶.
- (2) L'ICCAT adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Dalla modifica più recente del regolamento (UE) 2023/2053⁷ l'ICCAT ha adottato, in occasione della sua riunione annuale del 2025, la raccomandazione 25-04 riguardante la gestione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo⁸. La raccomandazione ICCAT 25-04 contiene disposizioni sulla revisione della percentuale del contingente di tonno rosso non utilizzata che può essere riportata da un anno a quello successivo, della campagna di pesca con reti a circuizione e delle procedure di

⁵ Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj>).

⁶ Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj>).

⁷ Regolamento delegato (UE) 2025/837 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L, 2025/837, 2.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/837/oj).

⁸ Raccomandazione ICCAT 25-04 che sostituisce la raccomandazione 24-05 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo: <https://iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2025-04-e.pdf>.

comunicazione delle informazioni in caso di infrazioni nell'ambito del programma di ispezione congiunta. È opportuno recepire le suddette misure nel diritto dell'Unione.

- (4) È inoltre necessario apportare una serie di modifiche al regolamento (UE) 2023/2053 per aggiornare tutte le norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X.
- (5) Poiché le disposizioni di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2023/2053 è così modificato:

- (1) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Uno Stato membro può chiedere di trasferire una percentuale massima del 20 % del proprio contingente annuale all'anno successivo. Lo Stato membro interessato include tale richiesta nel proprio piano annuale di pesca e di gestione della capacità da includere nel piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione ai fini dell'approvazione da parte dell'ICCAT.";

- (2) l'articolo 17 è così modificato:

- (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 19 maggio al 1° luglio di ogni anno.";

- (b) il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

"4 bis. In deroga al paragrafo 1, la campagna di pesca con reti a circuizione nel Mar Cantabrico (zone di pesca CIEM 27.8.b e 27.8.c) a fini di allevamento va dal 26 maggio al 31 agosto.";

- (c) è inserito il seguente paragrafo 4 ter:

"4 ter. In deroga al paragrafo 1, la Spagna può chiedere, nel suo piano di pesca annuale per il 2026 di cui all'articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione che partecipano al progetto pilota per l'allevamento del tonno rosso alle Isole Canarie siano autorizzate a pescare tonno rosso dal 15 marzo al 30 maggio nella zona FAO 34.";

- (3) all'articolo 26, paragrafo 1, dopo il primo comma, lettera b), è aggiunto il comma seguente:

"Il periodo per la presentazione degli elenchi dei pescherecci può essere inferiore a un mese per l'elenco dei pescherecci di cui alla lettera b) se la presentazione è dovuta a modifiche del tipo.";

- (4) gli allegati VIII, IX, X, XII e XV ter sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4.3.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN